



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 014 – 1° Febbraio 2021

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 PER L'ANNO 2021: DISPONIBILE LA PROCEDURA INPS PER L'INVIO DELLE ISTANZE

Si comunica che l'INPS, attraverso il messaggio n. 406 del 29 Gennaio 2021, ha pubblicato le prime istruzioni operative utili alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori 12 settimane di cassa integrazione COVID-19 introdotte dalla Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), con riferimento a tutti gli ammortizzatori sociali attualmente disponibili: cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD), assegno ordinario del fondo di solidarietà (FIS) e cassa integrazione speciale per operai agricoli (CISOA).

Come già anticipato, per le realtà artigiane, il fondo FSBA ha già confermato le ulteriori 12 settimane disponibili per il 2021: si attende ora il concreto aggiornamento delle procedure online al fine di poter inviare le domande telematiche.

Con riferimento alle tempistiche di invio delle domande, si ricorda che il termine per la presentazione delle stesse, relative a tutte le tipologie di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, risulta fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Considerato che la Legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° Gennaio 2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di Gennaio 2021 resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 Febbraio 2021.

Le aziende che risultano quindi interessate alla richiesta delle ulteriori 12 settimane introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e che non avessero già preso accordi con lo Studio, anche alla luce dei termini ristretti per la predisposizione degli adempimenti necessari, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio.**

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Sempre sul tema ammortizzatori sociali, si ricorda che è possibile prendere visione:

- della [circolare di Studio n. 004/2021](#), per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19;
- della [circolare di Studio n. 005/2021](#), contenente importanti indicazioni utili al fine di valutare con attenzione l'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19;
- della [registrazione del webinar](#) riguardante le novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 Dicembre 2020, n. 178). Durante l'evento web, tenuto il 14 Gennaio 2021 dal Dott. Marco Frisoni, sono state illustrate, tra le altre, anche le novità riguardanti le nuove integrazioni salariali.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 406 del 29 Gennaio 2021](#)

➤ **MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI INPS: AGGIORNATI I VALORI 2021**

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 10 del 29 Gennaio 2021 con cui specifica i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Di seguito si riportano i nuovi parametri più utilizzati:

➤ **Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti**

La variazione percentuale negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2019 e l'anno 2018, è pari a + 0,5%: ne deriva che la misura per l'anno 2020 (valido anche per il 2021) del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad euro 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° Gennaio 2021, pari ad euro 515,58 mensili).

➤ **Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere**

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2021, ad euro 27,21.

➤ **Lavoratori a domicilio**

Anche per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad euro 27,21, ragguagliato ad euro 48,98, fatto salvo quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

➤ **Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%**

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2021 in euro 47.379,00 e l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari ad euro 3.948,00.

➤ **Massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 Dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2021, ad euro 103.055,00.

➤ **Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di euro 515,58 per l'anno 2020, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di euro 206,23. Il limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro, è pari ad euro 10.724,00.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del messaggio:

- [Circolare INPS n. 10 del 29 Gennaio 2021](#)

➤ **STUDI PROFESSIONALI, EBIPRO: RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO STRUMENTI DAD PER I LAVORATORI**

L'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (Ebipro) ha comunicato la possibilità per i dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità e con un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, di richiedere il rimborso di parte delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD) qualora adottata dalle scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) frequentate dai propri figli.

Ciascun dipendente iscritto può presentare una sola richiesta nell'arco dell'intera iscrizione alla bilateralità di settore. Qualora entrambi i genitori siano iscritti ad Ebipro soltanto uno di essi potrà presentare richiesta di rimborso. Nella medesima istanza può essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per più figli. Per strumenti tecnico-informatici si intendono, in modo tassativo, i seguenti apparecchi hardware indicati come tali ed in modo univoco nella documentazione fiscale rilasciata all'acquisto: PC portatili o fissi, tablet, monitor, mouse, tastiere e notebook.

Il rimborso, pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 300,00 euro (IVA esclusa) per richiesta, riguarderà le spese di acquisto effettuate dal 1° Settembre 2020 al 31 Marzo 2021 e la domanda potrà essere inoltrata a partire dal 15 Novembre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie